

- 2) all'articolo 3, paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Conformemente all'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013, può essere autorizzata l'esternalizzazione delle attività di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori per le misure di cui al paragrafo 1, alle seguenti condizioni:»;

- 3) all'articolo 4, paragrafo 1, è soppressa la lettera a);

- 4) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

#### **Ripartizione del finanziamento dell'Unione**

Gli Stati membri stabiliscono la quota minima del finanziamento dell'Unione disponibile a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 assegnata agli ambiti specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Tale quota minima si applica a tutti i programmi di attività approvati a norma del presente regolamento nello Stato membro interessato.»;

- 5) all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) la valutazione dei programmi di attività eventualmente già realizzati dalle organizzazioni beneficiarie a norma del regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione (\*), del regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione (\*\*), del regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione o del presente regolamento.

(\*) Regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 (GU L 195 del 24.7.2002, pag. 16).

(\*\*) Regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 8).»;

- 6) all'articolo 7, il paragrafo 3 è così modificato:

a) la lettera h) è soppressa;

b) è aggiunto il seguente secondo comma:

«Ai fini del primo comma, lettera d), gli Stati membri possono decidere se le spese generali sono ammissibili sulla base di un tasso forfettario o dei costi effettivi stabiliti sulla base di documenti giustificativi che devono essere presentati dai beneficiari.».

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica ai programmi di attività che iniziano a decorrere dal 1° aprile 2018 e alle loro procedure di approvazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2017

*Per la Commissione*  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER

